

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/96 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 1996****relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 24 settembre 1996, sarebbero superati i quantitativi di 3 198 tonnellate di pomodori, di 137 tonnellate di nocciole con guscio, di 138 tonnellate di noci comuni con guscio, di 30 932 tonnellate d'arance, di 5 079 tonnellate di limoni, di 13 585 tonnellate d'uva da tavola e di 9 477 tonnellate di mele figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1832/96, maggiorati o ridotti in base al quantitativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del

regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di pomodori, di nocciole con guscio, di noci comuni con guscio, d'arance, di limoni, d'uva da tavola e di mele richiesti il 24 settembre 1996 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni, l'uva da tavola e le mele la cui domanda è stata presentata il 24 settembre 1996, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1832/96, sono rilasciati nei limiti del 2,91 %, del 61,16 %, del 69,00 %, dello 0,83 %, dello 0,43 %, dell'8,78 % e dello 0,77 % dei quantitativi richiesti rispettivamente per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni, l'uva da tavola e le mele.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 24 settembre 1996 e prima del 18 novembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.